

TRASFORMAZIONE DI CONTRATTO A TERMINE



IL CASO

Ho assunto con contratto a termine per tre mesi, a giugno 2015, un lavoratore (prima occupato in un'altra impresa) e ora vorrei trasformarlo a tempo indeterminato per fruire dell'esonero. Posso? L'Inps ammette tale chance, stante anche il fatto che il lavoratore non ha maturato un diritto di precedenza e l'assunzione non sarebbe risultato di un obbligo di assumere, cosa che precluderebbe il diritto.

LA SOLUZIONE

L'Inps ha esteso il diritto all'esonero anche se il contratto a termine da trasformare ha avuto una durata minima di sei mesi. Va però verificato che il lavoratore, prima del contratto a termine trasformato, non abbia intrattenuto un rapporto a tempo indeterminato, se tale periodo ricade nei sei mesi precedenti l'assunzione.

ASSUNZIONE DI UN PENSIONATO



Anche se la legge 190 del 2014 punta a rafforzare le forme di impiego stabili, non sembrano esserci preclusioni a fruire dell'esonero contributivo se si assumono i titolari di pensione, purché si rispetti la condizione che l'interessato non abbia svolto lavoro subordinato a tempo indeterminato nei sei mesi che precedono l'assunzione. È corretto? Cosa dice a riguardo l'Inps?

Benché il titolare di una pensione abbia un certo reddito, l'Inps, nelle proprie circolari, non ne ha previsto espressamente l'esclusione. Ciò potrebbe essere interpretato come un nulla osta ad assumere, con diritto all'esonero, anche i pensionati. Non devono esserci comunque intenti elusivi, cioè esclusivamente diretti ad assumere al solo scopo di godere del bonus.

IL DOPPIO INCENTIVO



L'impresa A intende assumere entro dicembre un lavoratore che ha avuto un rapporto a tempo indeterminato con l'impresa B, la quale ha goduto dell'esonero da febbraio a maggio 2015. Sono trascorsi oltre sei mesi dal precedente rapporto e dunque il beneficio dovrebbe spettare. Ma, dai 36 mesi previsti, l'impresa A deve detrarre i quattro mesi di fruizione del beneficio da parte dell'impresa B?

Oltre al periodo dei sei mesi, occorre che il datore che assume non abbia fruito in precedenza del beneficio, direttamente o in società controllate o collegate. Se l'impresa B fosse una controllata dal datore di lavoro o a esso collegata, alla nuova assunzione l'esonero non potrebbe spettare. I 36 mesi, invece, spettano a ciascun datore a prescindere dal beneficio in altri rapporti.

MANCATA ADESIONE ALL'ENTE BILATERALE



Applico il contratto collettivo nazionale del commercio, in cui è prevista l'adesione all'ente bilaterale. Ho intenzione di assumere a tempo indeterminato un lavoratore, ma ho dei dubbi sulla spettanza dell'esonero contributivo, perché non aderisco all'ente bilaterale di categoria; da qui il mancato rispetto delle clausole del contrattazione collettiva, che credo sia una condizione vincolante per ottenere il beneficio.

Il datore di lavoro è tenuto in effetti a rispettare anche gli accordi o contratti collettivi. L'obbligo di adesione all'ente bilaterale non è però considerato, dal ministero del Lavoro, uno degli adempimenti a carico del datore, in quanto vincola solo le parti stipulanti. Pertanto il datore, se non è iscritto a una organizzazione stipulante il Ccnl, ha diritto all'esonero contributivo.

IL LAVORO ALL'ESTERO



Ho lavorato con contratto a termine in un'azienda italiana da aprile a settembre di quest'anno. Ai primi di ottobre sono stato assunto con contratto a tempo indeterminato a Londra, ma sto riconsiderando di tornare in Italia. L'azienda in cui ho lavorato a tempo determinato mi riassumerebbe a tempo indeterminato. È nella condizione di fruire dell'esonero contributivo?

Secondo l'Inps il mancato impiego a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l'assunzione va valutato a prescindere dal fatto che la tutela dei diritti assicurativi obbligatori fosse assicurata da una gestione pensionistica italiana o estera. Pertanto, il lavoro subordinato a tempo indeterminato all'estero nei sei mesi pre-assunzione osta comunque all'esonero contributivo.

L'ASSUNZIONE DEL SOCIO



Sono un socio accomandante, opero in una società commerciale come socio lavoratore, ma non ho l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti Inps. Vorrei farmi assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in modo da avere una copertura contributiva. L'assunzione permetterebbe alla società di fruire dell'esonero contributivo della legge 190/2014?

L'esonero spetta nel caso in cui nei sei mesi precedenti siano state svolte prestazioni lavorative autonome, quali la collaborazione a progetto, oppure attività di natura professionale in forma autonoma. Quella di socio operante non è attività subordinata e l'assunzione permetterebbe di fruire dell'esonero, sempre che non vengano celati intenti elusivi.

IL CUMULO CON ALTRI BENEFICI



Ho assunto a suo tempo, con contratto a termine, un lavoratore over 50 disoccupato da non meno di 12 mesi, per il quale sto fruendo dello sgravio del 50% dei contributi su una retribuzione di 50.000 euro annui. Se il rapporto diventa a tempo indeterminato, potrei fruire nel contempo dell'esonero fino a 8.060 euro all'anno e, sulla parte residua, fino a 50.000 euro, dello sgravio del 50 per cento?

L'esonero non è cumulabile con l'incentivo per l'assunzione di lavoratori over 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi. Si può, invece, godere in successione temporale prima dell'incentivo ex legge 92/2012, nella fase del contratto a termine, e poi dell'incentivo ex legge 190/2014, per la trasformazione a tempo indeterminato per l'intera durata del beneficio.